



Comune di San Felice del Benaco

Provincia di Brescia

Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010

Centralino: Tel. 0365/558611 - fax 0365/558623

AREA VIGILANZA

Polizia Locale

ORDINANZA NR. 25/16

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Zone a pagamento con l'utilizzo di parcometro

Via GARDIOLA

Via PORTO S. FELICE

P.le MARINAI D'ITALIA

Via SPIZZAGO "A" (cd. Alto) e "B" (cd. Basso)

PARCHEGGIO "SAN GIOVANNI" (con accesso da via Preone - cd. coperto - e da via S. Giovanni - cd. a raso)

Via OLEANDRI

Istituzione di parcheggi gratuiti per motoveicoli e ciclomotori nelle zone di parcheggio a pagamento di via Gardiola e di Via Spizzago ("B" cd. Basso).

Istituzione parcheggi liberi a residenti e non residenti in via Preone.

Istituzione zona carico scarico merci in via Porto San Felice e Piazzale Marinai d' Italia.

Istituzione "parcheggi rosa" in via Porto San Felice e Piazzale Marinai d' Italia.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Considerata la necessità, a tutela del pubblico interesse e della integrità del patrimonio stradale, di disciplinare la circolazione stradale nelle aree adibite a parcheggio nelle Vie Gardiola, Porto S. Felice, P.le Marinai d'Italia, Spizzago, nel parcheggio San Giovanni (avente accesso da via Preone e da via S. Giovanni) e in via Oleandri in modo da garantire una corretta rotazione degli autoveicoli in sosta, in considerazione della capacità di parcheggio delle aree sopraindicate;

Vista la Delibera della Giunta Comunale nr. 06 Del 20/01/2015 relativa all' adeguamento della tariffazione del pagamento della sosta nei parcheggi comunali attraverso idonea attrezzatura (parcometri);

Vista la Delibera della Giunta Comunale nr. 57 del 15/05/2001 relativa all'istituzione nelle zone portuali di San Felice e di Portese di parcheggi nei quali la sosta degli autoveicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della stessa;

Vista la Delibera della Giunta Comunale nr. 37 del 13/05/2010 relativa all'istituzione nel territorio comunale di parcheggi nei quali la sosta degli autoveicoli è subordinata al

pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della stessa e ad agevolazioni per i residenti;

Vista la Delibera della Giunta Comunale nr. 48 del 26/03/2013 relativa ad una nuova ricognizione di zone sosta subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della stessa e ad agevolazioni per i residenti

Vista la Delibera della Giunta Comunale nr. 49 del 26/03/2013 relativa alla concessioni di permessi e tariffe agevolate per la sosta alle attività commerciali a lago per agevolarle in particolari periodi visto l'afflusso turistico nel territorio comunale;

Vista la Delibera di G.C. nr. 28 del 10/03/2016 con la quale si rivedono le tariffe orarie nelle zone di parcheggio a pagamenti;

Rilevato che in suddette aree ci si potrà avvalere di un sistema automatico di pagamento mediante l'utilizzo di parcometri;

Rilevato di voler agevolare nelle zone a maggior traffico veicolare (Piazzale Marinai d' Italia e via Porto San Felice in zona porto) le operazioni di carico scarico merce;

Rilevato che si voglia agevolare la sosta delle donne nel periodo particolare della gravidanza ed ai genitori di sesso femminile con prole fino ad un anno al fine di perseguire il miglioramento della qualità della vita;

Ritenuto che per un provvedimento amministrativo finalizzato all' individuazione di stalli di sosta riservati a questa particolare categorie di utenti della strada, può sicuramente configurarsi come finalizzati ad esplicitare la particolare attenzione che la P.A. deve avere riguardo a tali problematiche, ma non può ritenersi ricompreso all'interno delle previsioni di cui all'art. 7/1° comma e lett. d) del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada), né tantomeno i soggetti che beneficerebbero possono definirsi "con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta", ai sensi dell'art. 381/3° comma del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione del C.d.S.), salva altresì la possibilità di certificazione da parte della struttura sanitaria preposta;

Considerato che possano invece individuarsi dei c.d. "parcheggi di cortesia" su alcune strade comunali di particolare interesse da indicare con idonea segnaletica verticale ed orizzontale, per il rispetto dei quali ci si affida esclusivamente alla sensibilità dei cittadini, non potendo elevare contravvenzioni nei confronti di eventuali trasgressori;

Avute presenti le caratteristiche tecniche delle strade in questione e del traffico che vi si svolge;

Visti gli Artt.5, 6 e 7 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n° 285);

ORDINA

1) **La regolamentazione** della sosta a pagamento con azionamento del parcometro, con utilizzo degli appositi spazi ove esista la tracciatura:-

-tutti i giorni dalle ore 08,00 alle 20,00 nelle Vie *Gardiola, Spizzago, nel parcheggio "San Giovanni" (accesso da via Preone e da via S. Giovanni) e in via Oleandri (viene annullata e sostituita la precedente ordinanza n. 506 del 24/06/2011);*

-tutti i giorni dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00 con un tempo massimo di sosta consentito non superiore alle ore 2,00 (120 minuti) e non rinnovabile, nelle Vie *Porto S. Felice e P.le Marinai d'Italia.*

Tale regime sarà in vigore dal **01 Aprile fino al 30 settembre di ogni anno.**

2) **Nelle aree** adibite a parcheggio ubicate in *Via Gardiola, Spizzago, parcheggio San Giovanni (accesso da via Preone e da via S. Giovanni) e via Oleandri* gli importi da versare per la sosta sono pari a €. 1,20 per ora, in proporzione per frazioni di tempo inferiori e di € 6,00 per l'intera giornata (in via Oleandri le tariffe si riferiscono a:

o solo autoveicolo, o autoveicolo compreso di rimorchio per attrezzature sportive, o solo rimorchio per attrezzature sportive; la sosta per ciclomotori e motoveicoli è gratuita).

3) **Nelle aree** adibite a parcheggio ubicate nelle zone portuali di *Via Porto San Felice e P.le Marinai d'Italia* gli importi da versare per la sosta sono pari a €. 1,20 per ora e in proporzione per frazioni di tempo inferiori, con una possibilità di pagamento limitata ad un massimo di €. 2,40 e non rinnovabile, corrispondente al periodo di tempo massimo consentito per la sosta pari a ore 2,40 (120 minuti) complessive.

Nell'intervallo di tempo compreso tra le ore 12,00 e le ore 14,30 la sosta sarà a titolo gratuito.

4) **L'istituzione** nell'area del parcheggio di via Gardiola e di via Spizzago "B" cd. basso di zone di sosta gratuita per ciclomotori e motoveicoli adeguatamente indicate tramite segnaletica.

5) **L'istituzione** di parcheggio gratuito (0-24) per residenti e non residenti in via Preone delimitata e indicata con apposita segnaletica

6) **In deroga** alla presente ordinanza sarà possibile per i residenti nel Comune di San Felice del Benaco usufruire dei parcheggi a pagamento gratuitamente nei termini indicati da Delibera di Giunta nr. 48 del 26/03/2013 nelle seguenti zone con apposito titolo autorizzativo rilasciato dal Comune stesso:

- Parcheggio in superficie San Giovanni – Porto di Portese (i posti disponibili riservati ai residenti muniti di "Permesso Sosta Residenti" sono segnalati da apposita segnaletica);
- Parcheggio Via Spizzago Alto (i residenti muniti di "Permesso Sosta Residenti" potranno parcheggiare fino ad esaurimento dei posti);
- Parcheggio zona Gardiola (i residenti muniti di "Permesso Sosta Residenti" potranno parcheggiare fino ad esaurimento dei posti);

7) **In deroga** alla presente ordinanza sarà anche possibile per i titolari di attività turistiche, ricettive e commerciali usufruire di permessi sosta gratuiti nei termini stabiliti da Delibera di giunta nr. 49 del 26/03/2013 nelle seguenti zone:

- Attività con sede nell'area del Porto di San Felice, nel parcheggio del Porto stesso (in alternativa nei parcheggi adiacenti di via Spizzago);
- Attività con sede nell'area del Porto di Portese, nel parcheggio del Porto stesso (in alternativa nei parcheggi adiacenti di via Oleandri e via San Giovanni);

- attività con sede in Loc. Gardiola, nel parcheggio della località.

8) **In deroga** alla presente ordinanza sarà possibile per i dipendenti di attività turistiche, ricettive e commerciali usufruire di una tariffa agevolata nei termini della Delibera di Giunta nr. 49 del 26/03/2013 per la stagione estiva di apertura delle zone di sosta a pagamento nelle seguenti aree:

- attività con sede nell'area del Porto di San Felice, nei parcheggi di Via Spizzago cd. "Alto";
- attività con sede nell'area del Porto di Portese, nel parcheggio di Via S. Giovanni (esclusivamente al 1° piano coperto) o di Via Oleandri;
- attività con sede in Loc. Gardiola, nel parcheggio della località.

La mancata esposizione dei suddetti permessi sarà considerata come mancanza di titolo autorizzativo alla "sosta in deroga all'ordinanza" e l'utente sarà sottoposto alla normativa in vigore che regola la sosta nelle varie aree a pagamento.

9) **L'istituzione** di zone di sosta gratuita per un massimo di 30 minuti, dalle 08.00 alle 20.00, in via Porto San Felice (in zona porto) e in Piazzale Marinai d' Italia, delimitati da apposita segnaletica, per i veicoli adibiti a carico scarico merci.

10) **Il divieto di sosta** nelle zone riservate a carico scarico merci in via Porto San Felice (zona porto) e Piazzale Marinai d' Italia per tutti i veicoli non adibiti a trasporto merci.

11) **L'istituzione** di stalli denominati "Parcheggi Rosa" nei pressi delle zone turistiche in Piazzale Marinai d' Italia e in via Porto San Felice (zona porto) compatibilmente con la fattibilità tecnica, riservati alla sosta dei veicoli condotti o adibiti al servizio di donne in stato di gravidanza o con prole neonatale minore di un anno, delimitati da segnaletica orizzontale rosa e da adeguata segnaletica verticale.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della collocazione della regolare segnaletica prescritta nella presente.

A norma dell'art. 3/ 4° della L.7 agosto 1990 n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza in applicazione della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per i seguenti motivi:-

Incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro i 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia.

In relazione al disposto dell'art. 37/3° del D. Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione di segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero LL.PP., con procedura di cui all'art. 74 Reg. approvato con D.P.R. n. 495/1992.

A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Vigilanza - Commissario di Polizia Locale Traverso Stefano.

I preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale, indicati nell'art.12 del C.d.S., sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 26/03/2015

Il Responsabile dell'Area Vigilanza

Comandante
Comm. Capo **Stefano Traverso**